

**STATUTO**

della Fondazione "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FERVORES**"

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FERVORES", la quale acquisirà la qualifica di ETS nel caso di iscrizione al relativo registro.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Pont Canavese (TO), all'indirizzo pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni, uffici e sedi secondarie nell'ambito del territorio italiano.

2.3 Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente statuto ed è deciso dal Consiglio Direttivo.

**ARTICOLO 3 - SCOPO**

3.1 La Fondazione è autonoma ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione opera nell'ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, con specifica vocazione all'attività volta alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 come previsti dall'art. 5 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 117/2017.

3.2 La sua attività principale consiste nel fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri fondatori e partecipanti, nonché alle aree locali in cui opera, piuttosto che generare profitti finanziari, attraverso la promozione della formazione e dell'aggregazione al proprio interno di varie configurazioni di autoconsumo nell'ambito del Piemonte. In particolare, la Fondazione mira a incentivare la condivisione, all'interno delle configurazioni create per ciascuna cabina primaria, dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione di proprietà

o sotto la gestione della Fondazione (anche attraverso l'uso di sistemi di accumulo), rispettando tutti gli altri requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente. In particolare, in via esemplificativa, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella sua disponibilità e sotto il suo controllo, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021 anche con una pluralità di configurazioni;

b) gestire i rapporti con il GSE;

c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alle diverse configurazioni di comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Regolamento.

3.3 Le configurazioni sono aperte a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti per essere Membri della Fondazione e, in particolare, ai clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.4 In generale la Fondazione promuove la partecipazione alle configurazioni, assicurando che essa sia aperta e volontaria, e incentiva l'aggregazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili ubicati sotto la medesima cabina primaria. I produttori di energia necessaria per gli scopi della Fondazione possono essere soggetti non facenti parte della Fondazione (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione.

3.5 La Fondazione garantisce i diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore.

3.6 La Fondazione, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, può svolgere le seguenti ulteriori attività:

(i) vendita di energia elettrica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e/o accumulo di energia anche acquistata da altri produttori con accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio; produzione di energia di qualsivoglia genere da fonti rinnovabili destinata al consumo dei propri membri;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici ai propri membri, assunzione del ruolo di soggetto di vendita al dettaglio, offerta di servizi ancillari e di flessibilità;

(iii) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

3.7 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi incluso assumere partecipazioni e stipulare accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, e provvedere a ogni altro servizio, secondo quanto previsto dalla legge.

3.8 In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

3.9 La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di soci e di soggetti terzi, pubblici e privati, ed è consentito lo svolgimento di attività ulteriori purché secondarie e strumentali allo scopo di sostenere le attività istituzionali di interesse generale, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

3.10 Il soggetto referente e delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, con la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, è la stessa Fondazione in persona del suo Consiglio Direttivo.

3.11 Previa deliberazione del Consiglio Direttivo le funzioni di Referente CER e di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa possono essere assunte da soggetti terzi, sia partecipanti alla Fondazione sia, ove consentito dalla normativa applicabile, esterni ai Membri della Fondazione. Potranno essere nominati referenti diversi per le diverse configurazioni gestite dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

4.1 La Fondazione ha durata illimitata.

#### **ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- (i) dal fondo iniziale costituito dai Fondatori;
- (ii) da eventuali fondi di riserva espressamente imputati al patrimonio;
- (iii) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio;
- (iv) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con i fondi appartenenti al Patrimonio o con il ricavato del-

la vendita dei beni mobili e immobili inclusi nel Patrimonio.

5.2 Le Entrate della Fondazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, vanno a costituire il fondo di gestione e sono costituite:

(i) dalle eventuali quote di partecipazione stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e pagate da Fondatori e Partecipanti;

(ii) dal ricavato e dai proventi delle attività svolte dalla Fondazione;

(iii) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;

(iv) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo di gestione della Fondazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

5.3 Il Patrimonio della Fondazione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali e non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della Fondazione.

5.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZI**

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

6.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. In presenza dei presupposti di cui al 2° comma dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili. Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e depositato presso il R.U.N.T.S..

6.3 Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Membri e del rispetto dei principi dei Regolamenti interni e della normativa applicabile.

6.4 E' vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017. Non costituisce distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), ultimo periodo, la distribuzione a Fondatori e Partecipanti di incentivi ricevuti dal GSE sia laddove attribuiti a

Fondatori e Partecipanti mediante contratti parziari determinanti il prezzo in funzione degli utili generati dall'ente produttore dei beni/servizi oggetto di tali contratti, sia laddove attribuiti a Fondatori e Partecipanti nella loro qualità di mandanti operando la Fondazione quale mandataria dei Fondatori e Partecipanti che sono componenti di configurazioni di autoconsumo.

#### **ARTICOLO 7 - MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE**

7.1 Sono Membri della Fondazione i Fondatori e i Partecipanti.

7.2 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo composto dai Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti composta dai Partecipanti;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- i Consigli di Configurazione.

#### **ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

8.1 La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria e possono essere Membri della Fondazione tutti i clienti finali a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD (punti di prelievo e punti di immissione) nell'ambito dell'area del mercato elettrico denominata "Nord".

8.2 Possono essere Membri della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

8.3 Le imprese possono essere Membri a condizione che la partecipazione alla Fondazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese ai sensi della normativa applicabile.

8.4 L'esercizio dei diritti di controllo sulla Fondazione è attribuito all'insieme dei Membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni riconosciute, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla Fondazione, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

8.5 I Membri danno mandato alla Fondazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi e della propria energia prodotta.

A tutti i Membri è garantita, in ogni forma, la piena parte-

cipazione all'attività della Fondazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

8.6 I Membri diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dai loro rispettivi rappresentanti legali o da delegati nominati in conformità alle loro regole e alla normativa loro applicabile.

8.7 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

8.8 La Fondazione tiene un registro dei Fondatori e dei Partecipanti ed è ammessa una pluralità di categorie di Partecipanti.

#### **ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO**

9.1 La qualità di Membro si perde per:

(i) decesso o, se soggetto diverso dalla persona fisica, scioglimento;

(ii) recesso volontario;

(iii) esclusione;

(iv) mancato pagamento della quota di partecipazione per i Membri per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;

(v) perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione dallo Statuto o dalle norme applicabili;

(vi) mancato rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dai rapporti contrattuali assunti la Fondazione;

(vii) perdita di titolarità del POD di prelievo o immissione nell'area di mercato a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione, salva la contestuale acquisizione di un nuovo POD.

#### **ARTICOLO 10 - TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI MEMBRO**

10.1 La qualità di Membro non è trasmissibile né per atto inter vivos né mortis causa.

#### **ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEI MEMBRI**

11.1 Il Partecipante può essere escluso, per giusta causa, a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, solo quando la sua permanenza all'interno della Fondazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi della Fondazione medesima o quando non rispetti le norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle norme applicabili.

11.2 Nel caso di Fondatori l'esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

#### **ARTICOLO 12 - RECESSO DEI MEMBRI**

12.1 Ogni Membro ha facoltà di recedere dalla Fondazione in ogni momento e senza necessità di alcuna motivazione e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni al Consiglio Direttivo fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

12.2 E' ammesso il recesso senza preavviso per giusta causa

e in caso di modifica da parte della Fondazione dei criteri di distribuzione degli incentivi pregiudizievoli per il membro.

### **ARTICOLO 13 - FONDATORI**

13.1 Sono Fondatori i seguenti soggetti:

"COMUNE DI BORGIALLO", "COMUNE DI CANISCHIO", "COMUNE DI CASTELLAMONTE", "COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA", "COMUNE DI CHIESSANUOVA", "UNIONE MONTANA VALLE SACRA", "COMUNE DI CINTANO", "COMUNE DI FORNO CANAVESE", "COMUNE DI FRASSINETTO", "UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA", "COMUNE DI INGRIA", "COMUNE DI LEVONE", "COMUNE DI LOCANA", "COMUNE DI NOASCA", "COMUNE DI PERTUSIO", "COMUNE DI PONT CANAVESE", "COMUNE DI PRASCORSANO", "UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA", "COMUNE DI PRATIGLIONE", "COMUNE DI RIBORDONE", "UNIONE MONTANA GRAN PARADISO", "COMUNE DI RIVARA", "COMUNE DI RONCO CANAVESE", "COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE", "COMUNE DI SPARONE", "COMUNE DI VALPERGA", "COMUNE DI VALPRATO SOANA", Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38", "VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE scrl", "C.E.I. - COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO E C.", PORTACOLONE Walter, titolare dell'impresa individuale "ELETTO DESIGN DI PORTACOLONE WALTER", "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE", "OFFICINE MECCANICHE ROVEDA DI FLAVIO RIVA ROVEDA S.R.L.", "LA CITTA DEL SOLE - COOPERATIVA SOCIALE", "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI PONT CANAVESE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", "COPPO S.A.S. DI COPPO GINO, FABIO, ANDREA E C.", "SOCIETA' SEMPLICE VALMALESINA S.S. AGRICOLA", "LA DOPPIA A S.R.L.", "IDEA LEGNO S.N.C. DI MONTEU SAULAT IGOR E CASTELLER DANILO", "UTENSILI FILETTATORI S.R.L." e "BOIDO IMPIANTI S.R.L."

13.2 Con deliberazione con i quorum precisati nel successivo art. 14 possono essere ammessi come Fondatori altri soggetti che abbiano la qualificazione per essere Membri della Fondazione e che, in ragione della loro natura e finalità, siano connotati da significativa capacità aggregativa e incentivante con riferimento alle configurazioni di autoconsumo e agli obiettivi della disciplina relativa alle comunità di energia rinnovabile.

13.3 In caso di ingresso o uscita di Fondatori dalla Fondazione, si procederà all'adeguamento del presente Statuto, con cadenza almeno annuale.

### **ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

14.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori, ripartiti tra Fondatori enti pubblici e Fondatori non enti pubblici.

14.2 Il Consiglio d'Indirizzo esamina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

14.3 Il Consiglio di Indirizzo, inoltre,

(i) nomina al proprio interno il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

(ii) approva l'ammissione e l'esclusione di nuovi Fondatori;

(iii) nomina e revoca tre componenti del Consiglio Direttivo: due componenti sono designati, a maggioranza tra di loro, dai Fondatori che abbiano la qualifica di enti pubblici e uno dai Fondatori diversi dagli enti pubblici;

(iv) approva gli indirizzi sulla gestione della Fondazione e sui controlli da effettuare in merito al rispetto delle norme applicabili e dello statuto;

(v) determina se l'Organo di Controllo è monocratico o collegiale; nomina l'Organo di Controllo, ove monocratico, e nomina due componenti effettivi ed uno supplente dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e determina il compenso del componente o dei componenti dell'Organo di Controllo; nomina il revisore legale dei conti ovvero determina che tale compito sia svolto dall'Organo di Controllo;

(vii) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo;

(viii) approva lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo.

14.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal suo Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal suo Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente del Consiglio Direttivo.

14.7 Il Consiglio di Indirizzo delibera, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti alla riunione. Per le deliberazioni di cui ai punti (ii) e (vii) dell'art. 14.3 è richiesta la maggioranza di 2/3 di tutti i Fondatori iscritti nel registro dei Fondatori e per le deliberazioni di cui al punto (ii) è richiesta anche l'approvazione della maggioranza di 2/3 della categoria di Fondatori cui apparterebbe il nuovo Fondatore (e quindi maggioranza di 2/3 dei Fondatori enti pubblici se il nuovo Fondatore è un ente pubblico o maggioranza di 2/3 dei Fondatori non enti pubblici se il nuovo Fondatore non è ente pubblico; per la deliberazione di cui al punto (viii) è richiesta la maggioranza di 3/4 di tutti i Fondatori iscritti nel registro dei Fondatori.

14.8 Si applicano le seguenti norme dell'Assemblea: 18.7, 18.8 e 18.9.

#### **ARTICOLO 15 - PARTECIPANTI**

15.1 Tutti i Partecipanti hanno gli stessi diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8.4.

#### **ARTICOLO 16 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI**

16.1 L'ammissione avviene su domanda degli interessati in conformità al modello predisposto e alle modalità stabilite dalla Fondazione e, con contestuale conferimento ad essa, ai sensi della normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi e della propria produzione di energia elettrica.

16.2 La domanda è presentata al Consiglio Direttivo della Fondazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalle norme applicabili, delibera l'ammissione. La decisione sull'ammissione può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 17 - DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI**

17.1 Diritti dei Membri.

17.1.1 I Membri hanno diritto di:

- ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dalla Fondazione; ogni volta che viene istituita dalla Fondazione una nuova configurazione di Comunità Energetica viene definito dal Consiglio Direttivo un Regolamento. Ogni Membro che vuole partecipare a una configurazione di Comunità Energetica deve leggere ed accettare il Regolamento di quella configurazione;

- esercitare ogni altro potere e facoltà riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle norme applicabili.

17.1.2 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione ed è redatto nel rispetto delle prescrizioni attuative degli artt. 31 e 32 D. Lgs.199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;

- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti dei Membri, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Membri e di terzi, e, in generale, i costi di gestione della configurazione; in entrambi i

casi costi che non siano coperti da altri ricavi della Fondazione;

b) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali della configurazione;

c) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita ai Membri che con il loro autoconsumo o con la condivisione di energia prodotta abbiano concorso alla maturazione dei contributi.

17.1.3 Con riferimento a ciascuna configurazione gestita dalla Fondazione può essere adottato un Regolamento diverso, deliberato secondo le regole del presente Statuto.

17.1.4 L'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale delle configurazioni della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso; in particolare, salvo variazioni normative, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative emanate dal GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (e cioè nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%, mentre nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%) sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

17.1.5 La Fondazione provvede a rendicontazione separata relativamente alla tariffa premio eccedentaria. In caso di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per impianti inseriti nelle configurazioni, tiene una contabilità separata per tipi di contribuzioni ricevute.

17.1.6 I Membri hanno diritto di ricevere, all'atto dell'adesione e nel corso dell'attività della Fondazione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ogni informazione sul Regolamento a loro applicabile e sui regolamenti interni alla Fondazione.

17.2 Doveri dei Partecipanti e dei Membri.

17.2.1 I Partecipanti sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, l'eventuale quota di partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

17.2.2 I Membri sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento della loro configurazione e delle deliberazioni

degli organi amministrativi.

#### **ARTICOLO 18 - ASSEMBLEE DEI PARTECIPANTI**

18.1 L'Assemblea dei Partecipanti:

- a) nomina e revoca quattro componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina un componente effettivo ed uno supplente dell'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale;
- c) delibera in merito agli indirizzi sulla gestione della Fondazione, sulla redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in merito al rispetto delle norme applicabili e dello Statuto; le deliberazioni hanno valore consultivo e divengono vincolanti nel caso di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Indirizzo;
- d) esamina il bilancio e il bilancio sociale della Fondazione ed esprime eventuali osservazioni e rilievi non vincolanti.

18.2 Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze della Fondazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'esame del bilancio di esercizio e ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

18.3 L'Assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo dei Partecipanti.

18.4 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi (a mezzo lettera o mezzo mail) o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione ai Partecipanti l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea.

18.5 L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

18.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica o, in caso di parità, dell'anzianità di età).

18.7 Ogni Partecipante può farsi rappresentare alle Assemblee da altro Partecipante, mediante delega scritta. Ciascun Partecipante non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna Assemblea.

18.8 È consentito che le riunioni assembleari si tengano nel

rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) nell'avviso di convocazione il Consiglio Direttivo possa indicare che l'Assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;
- 5) in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra, il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

18.9 Verificandosi i requisiti di cui al precedente punto 18.8, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del verbale.

18.10 Tutte le deliberazioni si considerano validamente assunte ove vi sia anche la maggioranza favorevole dei Partecipanti che rientrano nelle tipologie di soggetti di cui all'art. 8.2, ove al momento della deliberazione sia stata costituita almeno una configurazione di autoconsumo di cui all'art. 31 D. Lgs. 199/2021.

#### **ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

19.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, tre nominati dal Consiglio di Indirizzo con le modalità precisate all'articolo 14 e quattro nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente affrontate per la carica.

19.2 I componenti del Consiglio Direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 CC..

19.3 I Consiglieri durano in carica per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso scadono alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'esame del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro mandato.

19.4 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti, i restanti provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. I componenti del

Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva riunione dell'organo che li ha nominati, che provvede a confermarli o a sostituirli per la durata residua degli altri componenti.

19.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nulla escluso od eccettuato; ferma la generalità dei suoi poteri il Consiglio Direttivo, in via meramente esemplificativa, (i) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili; (ii) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro; (iii) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; (iv) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati; (v) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi della Fondazione nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e dall'Assemblea dei Partecipanti; (vi) predispone l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione; (vii) decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale; (viii) delibera in merito alle erogazioni e agli interventi da effettuare nell'ambito delle sue finalità, sentiti i Presidenti dei Comitati di Configurazione; (ix) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali e generali inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione (x) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che la legge o il presente statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione.

19.6 Può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza della Fondazione) e può nominare un Direttore, attribuendogli i relativi poteri.

Approva entro il mese di aprile il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, ed il bilancio sociale ove dovuto.

19.7 Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento per ciascuna configurazione, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Partecipanti e delle proposte ed indicazioni del relativo Comitato della Configurazione e, qualora lo ritenga necessario, adotta uno o più regolamenti contenenti le regole interne per il miglior funzionamento della Fondazione.

19.8 Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- delibera sull'ammissione/esclusione dei Partecipanti e sulla misura delle eventuali quote di partecipazione e propone al Consiglio di Indirizzo l'esclusione dei Fondatori;

- approva il bilancio e il bilancio sociale della Fondazione ed eventualmente apporta le modifiche conseguenti all'eventuale recepimento di osservazioni o rilievi dell'Assemblea dei Partecipanti;

- delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

19.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con cui si abbia prova di avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima (o un giorno nei casi di urgenza) rispetto alla data in cui il Consiglio Direttivo deve riunirsi. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta e deve essere trasmessa anche all'organo di controllo e ai Presidenti dei Consigli di Configurazione. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

19.10 Tutte le delibere di competenza del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

19.11 In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

19.12 Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente fra i componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, e uno o più Vicepresidenti.

19.13 È consentito che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

19.14 Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

#### **ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

20.1 La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, a ciascuno dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo ed ancora, nei limiti delle loro attribuzioni, ai consiglieri che hanno ricevuto deleghe.

20.2 Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrati-

vo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 21 - CONSIGLI DI CONFIGURAZIONE**

21.1 Su iniziativa del Consiglio Direttivo o, in alternativa, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una configurazione per ciascuna delle configurazioni gestite dalla Fondazione può essere nominato un Consiglio di Configurazione composto da tre membri.

21.2 La nomina e la revoca viene effettuata da una assemblea cui hanno diritto di partecipare esclusivamente i Membri che abbiano il POD sotteso alla cabina primaria che inerisce alla relativa configurazione e che abbiano aderito alla configurazione medesima. Per le modalità di convocazione, tenuta e deliberazione dell'assemblea della configurazione si applicano le medesime disposizioni previste per l'Assemblea.

21.3 Nel caso in cui, nell'ambito di una configurazione, vi siano uno o più enti pubblici locali, questi a maggioranza tra di loro in caso di pluralità, hanno facoltà di designare un componente del Consiglio di Configurazione che acquisisce di diritto la qualifica di Presidente del Consiglio di Configurazione; in tal caso l'assemblea dei Membri della configurazione nomina solo due componenti del Consiglio della Configurazione.

21.4 Salvo quanto previsto nel precedente art. 21.3 il Consiglio di Configurazione nomina al suo interno un Presidente. Il Consiglio di Configurazione si riunisce ogni qualvolta deciso dal Presidente o su richiesta di due componenti. La durata in carica dei componenti è pari a tre esercizi con scadenza alla riunione della assemblea della configurazione che si terrà nell'esercizio successivo all'ultimo esercizio della carica. Per le modalità di convocazione, tenuta delle riunioni e deliberazione del Consiglio di Configurazione si applicano le medesime norme previste per il Consiglio Direttivo.

21.4 Ciascun Consiglio di Configurazione:

- a) può formulare proposte al Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo;
  - b) può formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti sul Regolamento della propria configurazione;
- può formulare proposte sulla destinazione delle risorse a beneficio del territorio della configurazione.

21.5 Il Presidente del Consiglio di Configurazione convoca l'assemblea della configurazione almeno una volta all'anno al fine di relazionare sull'andamento delle attività e di acquisire suggerimenti e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

21.6 Il Presidente di ciascun Consiglio di Configurazione ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma potendo esprimere pareri e opinioni.

#### **ARTICOLO 22 - COMITATO SCIENTIFICO**

22.1 Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico composto da un massimo di sette membri di riconosciute ed acclarate competenze tecnico scientifiche. I componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, possono essere anche esterni alla Fondazione.

22.2 Il Comitato Scientifico ha il compito di supportare con funzioni tecnico consultive la Fondazione e le configurazioni da essa gestite nelle attività di progettazione, nella verifica della coerenza degli obiettivi strategici previsti dallo Statuto e dai relativi progetti, nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti.

22.3 Il Comitato Scientifico esprime pareri, se richiesti, sulle linee strategiche della Fondazione e delle configurazioni da essa gestite e può formulare proposte nello sviluppo della Fondazione per le proprie finalità statutarie.

#### **ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO**

23.1 Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di Controllo, può essere collegiale o monocratico, secondo le determinazioni del Consiglio di Indirizzo.

23.2 Se è monocratico, l'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Se è collegiale, esso è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, di cui 2 effettivi ed uno supplente nominati dal Consiglio di Indirizzo, che nomina altresì il Presidente, e un effettivo ed un supplente nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

23.3 Il componente o i componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

23.4 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei supplenti.

23.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida mi-

nisteriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

23.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.8 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione, scelta dal Consiglio di Indirizzo. La revisione legale dei conti può essere attribuita, dal Consiglio di Indirizzo, all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale.

23.9 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

#### **ARTICOLO 24 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

24.1 In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

24.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ad altro ente del terzo settore come stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, alle norme in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) in quanto riferibili al tipo Fondazione e alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative.

25.2 La Fondazione alla sua costituzione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri designati dai Fondatori. Entro tre mesi dal riconoscimento da parte del GSE della prima configurazione e, comunque, entro un anno dalla sua costituzione, sarà convocata l'Assemblea per la nomina dei quattro componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea.

All'originale firmato:

Francesca Cargnello

Riccardo Giuseppe Rosa Cardinal

Pasquale Mario Mazza

Enrica Domenica Caretto

Piervanni Trucano

Daniela Contini

Vincenzo Armenio

Bonatto Marchello Marco Pietro

Igor De Santis

Gagnor Massimiliano

Peruzzo-Cornetto Mauro

Aimonino Domenico

Giuseppe Antonio Damini

Paolo Coppo

Piero Rolando Perino

Trucano Giovanni Domenico

Ilario Boggio

Mara Boggio

Ceretto Obertino Simone

Bellardo Gioli Guido

Giacoletto Maurizio

Lorenzo Giacomino

Galletto Diego

Anna Bonino

Walter Giuseppe Sandretto

Bozzato Francesco

Carla Boggio

Giorgio Magrini

Portacolone Walter

Gianni Tarello

Emanuela Riva Roveda

Flavia Godino

Annamaria Ceresa

Gino Coppo

Fabio Coppo

Andrea Coppo

Andrea Quagliolo

Davide Luca Chiaffredo Quagliolo

Riccardo Ermanno Maurizio Quagliolo

Aimonetto Armando

Casteller Danilo

Monteu Saulat Igor

Doglietto Graziano

Boido Giorgio

Cristina Ghiringhello

Fabrizio Pen

Gianluca AGOSTO - Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.LGS 7 marzo 2005 N.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Castellamonte, 30 dicembre 2024